

**PROP 21890 / 2026**

**PROPOSTA DI MOZIONE**

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI DELLE MISURE RESTRITTIVE SANCITE DALL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA**

Premesso che

- il Consiglio dell'Unione Europea, con il Regolamento UE n. 2022/350 che modifica il Regolamento UE n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha vietato “la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine” di qualsiasi contenuto prodotto dai canali televisivi della Federazione Russa “RT” (Russia Today, in tutte le sue declinazioni) e “Sputnik”, anche tramite “cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet” (art. 1, par. 1);
- il Consiglio dell’Unione Europea, nel medesimo Regolamento, ha stabilito altresì che è “vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetti di eludere i divieti di cui al presente regolamento” (art. 1, par. 3);
- tale divieto rientra tra le misure restrittive adottate dall'Unione europea in risposta all'aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, con lo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza su tutto il territorio dell'Unione e fronteggiare la “sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e distorsione dei fatti” attuata dalla Federazione Russa con lo scopo di indebolire il nostro spazio democratico;
- con sentenza del 2 luglio 2026, causa C-67/25 “Traugott Ickeroth”, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che la nozione di "operatore" tenuto al rispetto del divieto comprende chiunque renda disponibili i contenuti vietati, indipendentemente dalla natura economica o meno dell'attività svolta, dall'assenza di scopo di lucro, dalle modalità di finanziamento e dalla portata o durata della diffusione, così estendendo espressamente l'ambito applicativo del divieto anche a soggetti privati, associazioni e siti internet ad accesso gratuito;
- la pervasività, sistematicità e gravità di queste operazioni di influenza, che si inseriscono all'interno di una precisa strategia di guerra ibrida che prevede una combinazione di atti di disinformazione e atti di sabotaggio in varie declinazioni, è documentata nel “4th EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats” pubblicato dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna a marzo 2026;

- Nel documento “Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva”, redatto dal Ministro della Difesa a novembre 2025, al paragrafo 4.2 è chiaramente espressa l’esigenza di “costruzione di una società resiliente alla disinformazione” e di intraprendere un percorso di “co-regolamentazione dello spazio digitale, coinvolgendo attori pubblici, privati e autorità di regolazione indipendenti per definire regole condivise”; si sottolinea, inoltre, come la disinformazione costituisca “una minaccia rilevante per l’integrità dei processi elettorali. La manipolazione informativa può generare sfiducia nei media tradizionali, nelle istituzioni e nelle autorità, erodendo questi tre pilastri delle società democratiche e potenzialmente alimentando l’apatia dei cittadini verso i processi elettorali (fino a scoraggiare l’affluenza alle urne)” (par. 5.2);
- attività di monitoraggio condotte da associazioni e cittadini hanno riportato casi di proiezioni di documentari prodotti da RT organizzate in sedi di enti pubblici, in locali di proprietà pubblica, in luoghi aperti al pubblico come vie e piazze, in alcune occasioni beneficiando del Patrocinio dell’Amministrazione;
- gli eventi in cui vengono proposti materiali audiovisivi di RT vengono organizzati da diverse tipologie di enti, associazioni, movimenti e partiti politici, coordinati da una regia chiaramente individuabile;

Considerato che

- l’Amministrazione Comunale è l’elemento dell’architettura istituzionale democratica più vicina ai cittadini e dunque, alla luce del principio di sussidiarietà, svolge un ruolo di primaria importanza sia in merito all’implementazione delle norme derivanti dall’ordinamento giuridico europeo, sia in merito alla tutela dell’ordine pubblico;
- nelle proprie attività, inclusa la gestione del patrimonio pubblico, l’Amministrazione Comunale è infatti tenuta a valutare la compatibilità di ogni richiesta di concessione o patrocinio con l’ordinamento vigente, incluse le misure restrittive sancite dall’Unione Europea attraverso lo strumento del Regolamento, direttamente e immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri come stabilito dall’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

il Consiglio Comunale di Torino

impegna

il Sindaco e la Giunta

- a concedere gli spazi richiesti solo qualora i richiedenti accettino di svolgere l’evento di natura informativa o divulgativa in assenza di materiale audiovisivo prodotto da RT (Russia Today);
- a non concedere locali, sale, immobili di proprietà comunale, anche laddove questi locali siano affidati in gestione a soggetti privati, per lo svolgimento di eventi di qualsiasi tipologia che comportino la diffusione al pubblico di contenuti audiovisivi prodotti dal canale televisivo RT

(Russia Today), a prescindere dalla denominazione e dalla natura del soggetto richiedente, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

- a non autorizzare l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di eventi aventi le caratteristiche sopraelencate, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

- a non concedere il Patrocinio dell'Amministrazione per i suddetti eventi;

- a chiedere, all'atto della richiesta di concessione di spazi o locali pubblici o patrocini per eventi di natura informativa o divulgativa afferenti all'attualità internazionale, di fornire una dichiarazione chiara sulla provenienza dei materiali audiovisivi proposti e una copia del materiale con cui l'evento viene pubblicizzato dai promotori, fermo restando che l'eventuale diniego dovrà essere puntualmente motivato esclusivamente in base agli specifici riferimenti normativi di cui alla premessa della presente mozione.

Torino, 26/07/2026

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Silvio Viale